



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 5 marzo 2014 n. 33

OGGETTO: Causa civile r.g.n.891/12. Pigorini Florindo c./Comune di Ortona e Sasi s.p.a.
Approvazione atto di transazione.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **5** del mese di **marzo** alle ore **13,00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Giannicola DI CARLO
3. Sig.ra Lea RADICO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data 13.12.2012 il Sig. Pigorini Florindo ha notificato a questo Ente l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, teso ad ottenere da un lato l'eliminazione delle cause che hanno determinato l'infiltrazione di acqua nell'immobile di sua proprietà, dall'altro il risarcimento di tutti i danni da ciò derivati;

DATO ATTO che con determina n.82 del 28.02.2013 l'Amministrazione ha provveduto a conferire apposito incarico per rappresentare e difendere l'Ente nel predetto giudizio nominando, su proposta della compagnia assicurativa Capanna Group S.r.l., gli Avv.ti Roberto M. e Francesco M. Danesi De Luca del Foro di Pescara;

ATTESO che detto giudizio è tutt'oggi pendente dinanzi la citata autorità e, che in esso, il Comune di Ortona ha chiamato in causa la Società S.A.S.I S.p.A., quale persona giuridica responsabile dei danni patiti dall'immobile del Sig. Pigorini, rilevando al contempo la condotta colposa e/o comunque negligente di quest'ultimo nella causazione dell'evento dannoso;

RILEVATO che le costituite parti, dopo ampie discussioni e prolungati incontri, sono addivenute

alla determinazione di transigere definitivamente la controversia;

DATO ATTO che il CTP della S.A.S.I. SpA ha caldeggiato una soluzione bonaria, manifestando la disponibilità della Società da lui rappresentata ad effettuare tutti i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni;

ATTESO che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. teso a produrre tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che l'accordo in parola costituisce un modo semplice, rapido ed economico per risolvere la lite in atto, trovando una soluzione pacifica ed evitando così di conseguire una sentenza che, da un lato, comporterebbe un notevole dispendio di spese legali e dall'altro, tempi di attesa trascrinabili per anni;

VISTE le relazioni tecniche a firma del nominato CTP del Comune di Ortona, Geom. Americo Di Nicolantonio;

VISTI i pareri dello Studio Danesi De Luca in data 23.07.2013 e in data 19.02.2014 con i quali si ravvisa la convenienza e l'opportunità per l'Amministrazione di procedere al perfezionamento della transazione di detto giudizio;

VISTO l'allegato schema di atto transattivo, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato dal difensore della Società S.A.S.I. S.p.A., accettato dalle parti interessate e dalle stesse già sottoscritto;

RILEVATO che da tale transazione emerge che la Società S.A.S.I. SpA ed il Pigorini si impegnano reciprocamente a realizzare, ciascuno a proprie spese, i tratti di rete fognaria insistenti sul terreno di proprietà del ricorrente, nulla statuendo in capo al Comune di Ortona che, come è dato leggere ai punti 3 e 4 dell'atto in parola, resta sollevato sia dagli obblighi di intervento in loco che da quelli derivanti dal pagamento delle spese di lite e CTU;

VISTA la dichiarazione resa dal signor Pigorini, controfirmata dall'avvocato di parte, inviata in data 5.3.2014 ed allegata alla presente come parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere del Dirigente del Settore Affari Generali Servizi Demografici reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare l'allegato schema di atto di transazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine della definizione del contenzioso in itinere;
- 3) Aderire all'accordo dando mandato al Sindaco Dott. Vincenzo D'Ottavio di sottoscrivere l'allegato atto transattivo.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 05 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **MARIELLA COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 05 marzo 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARIELLA COLAIEZZI